

## **STATUTO ASSOCIAZIONE "ISTITUTO CLIMA LIGURIA"**

### **ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

#### **1.1 Denominazione**

E' costituita, nel rispetto del codice civile e della Legge n° 383/2000, l'associazione di promozione sociale senza fini di lucro con la denominazione di: "**ISTITUTO CLIMA LIGURIA**".

#### **1.2 Sede**

L'associazione ha sede a Genova, attualmente in Via XX Settembre 32/11.

L'associazione può costituire sedi ed uffici in altre località. Il Consiglio Direttivo in carica può deliberare il trasferimento della sede senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

#### **1.3 Durata**

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

### **ART. 2 – SCOPI**

L'Associazione opera nell'interesse di tutti gli associati e non dei singoli, è autonoma, apolitica, non persegue fini di lucro.

L'Associazione ispira le proprie attività ai seguenti principi:

- a) Etica
- b) Eco sostenibilità
- c) Indipendenza
- d) Cooperazione
- e) Creazione di reti

L'associazione Istituto Clima Liguria ha come scopo lo studio, la divulgazione e la valorizzazione della cultura del comfort abitativo, della qualità della vita, dell'efficienza energetica e della sostenibilità degli edifici in rapporto alla tutela della natura e dell'ambiente.

In particolare l'associazione intende:

- a) diffondere la conoscenza del progetto "*Istituto Clima Liguria*", inteso come "*progettare, costruire e abitare in modo sostenibile*";
- b) promuovere il "*Progetto Istituto Clima Liguria*" nel territorio della *Regione Liguria*;

c) informare, formare e sensibilizzare sull'uso efficiente dell'energia, sull'utilizzo di energie rinnovabili, sull'acustica ambientale ed architettonica nel rispetto dell'ambiente e del clima, operando tanto nel settore delle nuove costruzioni quanto nell'attività di riqualificazione e ristrutturazione di edifici già esistenti;

d) organizzare eventi formativi sui temi del progetto: "*Istituto Clima Liguria*";

e) organizzare manifestazioni informative e di iniziative finalizzate a diffondere la cultura di un'edilizia sostenibile che, tra l'altro possa tenere conto del risparmio energetico, acustica ambientale ed architettonica, l'uso corretto del suolo, delle acque, dell'aria e del sottosuolo;

f) organizzare e partecipare a conferenze, incontri, seminari, etc, finalizzati a far conoscere gli sviluppi dell'efficienza energetica e del costruire sostenibile.

L'associazione, oltre a perseguire gli obiettivi sopra indicati, potrà intraprendere e svolgere ulteriori altre attività che risultino essere utili e/o favorevoli al perseguimento degli scopi sociali.

### **ART. 3 – UTILIZZO DEL LOGO**

Solamente i membri del Direttivo e la Dirigenza sono autorizzati all'utilizzo del logo per le comunicazioni sociali se appositamente delegati dal Consiglio direttivo stesso

Il consiglio direttivo a maggioranza semplice potrà deliberare condizioni e modalità di concessione per l'uso del logo oltre quanto stabilito al comma precedente ed all'art 5.

Il rilascio del patrocinio su eventi o manifestazioni viene deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

### **ART. 4 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI**

Il soggetto che intende far parte dell'Associazione in qualità di associato deve presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'Associazione, allegando tutta la documentazione richiesta dal regolamento vigente.

Sull'ammissione dei nuovi associati delibera il Consiglio Direttivo, entro due mesi dal ricevimento della domanda. In caso di rifiuto può non motivare.

### **ART. 5 – ASSOCIATI**

Possono aderire all'associazione:

Privati cittadini, associazioni, professionisti, aziende, studenti, enti pubblici o privati ed istituzioni che condividono e si dedicano allo sviluppo ed affermazione di codesto scopo sociale e disponibili a fornire i supporti tecnici intellettuali ed economici necessari per dare un valido contributo al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone.

Gli associati si distinguono in:

**Associato Onorario:** è un titolo deliberato dal Consiglio Direttivo per i meriti, l'impegno e le competenze dimostrate e profuse nel promuovere attività attinenti gli scopi dell'associazione. Il titolo di Associato Onorario ha valenza triennale, può essere rinnovato ed è revocabile dal Consiglio direttivo in qualsiasi momento qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 8 comma b del presente Statuto. L'associato potrà utilizzare sui propri documenti il logo con la denominazione obbligatoria " Associato a: + logo ed anno di riferimento"

**Associato Sostenitore:** professionisti, artigiani, esperti del settore e legali rappresentanti o delegati di aziende, Istituzioni, Enti pubblici o privati, studi professionali e associazioni interessate al tema del risparmio energetico e della protezione del clima. L'associato sostenitore ha pieno diritto di un voto in sede assembleare. L'associato potrà utilizzare sui propri documenti il logo con la denominazione obbligatoria " Associato a: + logo ed anno di riferimento"

**Associato Partner:** Aziende, Istituzioni, Enti pubblici o privati, studi professionali, associazioni interessate al tema del risparmio energetico e della protezione del clima. Il rappresentante legale, o delegato dell'associato partner ha pieno diritto di un voto in sede assembleare. L'associato partner vedrà pubblicato sul sito dell'associazione il proprio logo. L'associato partner potrà utilizzare sui propri documenti il logo con la denominazione obbligatoria " Associato a: + logo ed anno di riferimento"

**Associato Ordinario:** tutti i privati cittadini, associazioni, professionisti, legali rappresentanti o delegati di aziende, studenti, enti pubblici o privati ed istituzioni che intendono sostenere gli scopi dell'associazione. L'associato ordinario ha pieno diritto di un voto in sede assembleare e non potrà utilizzare il logo dell'Associazione.

L'associato con la domanda di iscrizione sottoscrive espressamente che :  
in caso di abuso di utilizzo del logo varranno le disposizioni di cui all'art 473 -474 474 bis 474 tre 474 quater 517 517 bis 517 ter 517 quater del codice penale nonché il riconoscimento dell'applicabilità del Codice di proprietà industriale Dlgs 30 /2005 ) art 125-126-127-129 ed art 2599-2600 del Codice Civile

## **ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

### **6.1 Diritti**

Gli associati hanno il diritto di partecipare alle attività dell'associazione (nella figura del preposto per le aziende, Istituzioni, Enti pubblici o privati, studi professionali e associazioni), di prendere visione del libro soci, del libro verbali assemblee e del libro verbali del direttivo, di farne copia a proprie spese ed hanno il diritto di voto nell'assemblea (nella figura del legale rappresentante per le aziende, Istituzioni, Enti pubblici o privati, studi professionali e associazioni).

### **6.2 Doveri**

Tutti gli associati hanno il dovere di impegnarsi per gli scopi sociali e di contribuire alla vita associativa, a versare puntualmente le quote sociali stabilite e a seguire un percorso formativo che verrà stabilito dal Consiglio direttivo con programmazione quinquennale in apposito regolamento; essi hanno, inoltre, l'obbligo di osservare le norme del presente statuto e gli eventuali

regolamenti, nonché le deliberazioni assunte dagli organi. Devono inoltre evitare comportamenti che possano nuocere alla reputazione e allo scopo dell'associazione.

L'adesione di un associato ha la durata di anni uno e si rinnova di anno in anno col versamento della quota di iscrizione sociale.

La decorrenza dell'iscrizione è il primo gennaio dell'anno nel quale è stata accolta la domanda. Non vengono calcolate frazioni d'anno e pertanto la quota annuale va integralmente versata per l'anno solare di competenza indipendentemente dalla data di sottoscrizione o di dimissione dalla qualità di associato, salvo diverse disposizioni previste dal regolamento.

#### **ART. 7 – CONTRIBUTI SOCIALI**

I contributi sociali sono versati nella forma di quota associativa annuale. Le quote sociali sono stabilite secondo la categoria di associato stabilita dal relativo regolamento.

Tutti gli associati, ad eccezione degli associati onorari, sono tenuti a corrispondere una quota associativa all'atto dell'iscrizione e del rinnovo annuale per coprire le spese ordinarie dell'Associazione nella misura stabilita nel regolamento approvato dall'Assemblea.

#### **ART. 8 – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**

La qualità di associato cessa per:

- a) Dimissioni, dalla data del ricevimento delle stesse;
- b) esclusione, da comunicare per mezzo di raccomandata o PEC, per gravi infrazioni dello statuto, regolamento e/o delibere degli organi sociali, nonché per comportamenti contrari alla legge, comunque dannosi agli interessi sociali, per il compimento di azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, lesive del buon andamento e del nome dell'Associazione Istituto Clima Liguria. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi. Contro il provvedimento di esclusione, l'associato escluso può, entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre ricorso scritto al Collegio dei Probiviri. La decisione circa l'esclusione verrà deliberata dall'Assemblea, sentito il parere del Collegio dei Probiviri. La data di esclusione dall'Associazione coinciderà con quella della delibera assembleare.
- c) per mancato versamento della quota associativa annuale, dalla data della comunicazione da parte dell'Associazione.

#### **ART. 9 – ORGANI E CARICHE SOCIALI**

Tutte le cariche degli organi dell'Associazione sono a titolo gratuito.

Sono previsti rimborsi spese secondo specifico regolamento pubblico deliberato dal Consiglio Direttivo con rendiconto annuale pubblico.

Tutte le cariche possono essere conferite solo agli associati, ad eccezione del collegio dei probiviri.

Tutte le cariche sono nominate in seno al Consiglio Direttivo con voti a maggioranza semplice, ad eccezione del collegio dei probiviri e dei Comitati Tecnico-Scientifici nominati in seno all'Assemblea degli Associati.

### **9.1 Organi dell'Associazione**

- a) Assemblea degli Associati
- b) Consiglio Direttivo
- c) Collegio dei Probiviri.
- d) Comitati tecnico-scientifici

### **9.2 Cariche dell'Associazione**

- a) Presidente
- b) 3 Vicepresidenti
- c) 1 Segretario
- d) 1 Vice Segretario
- e) Tesoriere
- f) 1 Vice Tesoriere

## **ART.10 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

### **10.1 Convocazione e ordine del giorno**

L'assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'Associazione e viene convocata almeno una volta all'anno dal presidente. Se necessario, l'assemblea può essere convocata in qualsiasi momento, oppure, quando ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) degli associati. La convocazione avviene con comunicazione scritta, da spedirsi o consegnarsi a mano o mezzo equivalente (mail certificata PEC), o pubblicazione sul sito dell'Associazione, contenente il luogo, la data e l'orario della riunione, nonché l'ordine del giorno, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione stessa. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentata dalla totalità degli associati.

### **10.2 Diritto di voto**

La partecipazione dell'associato all'assemblea è strettamente personale ed ogni associato ha diritto ad un voto; ogni associato ha inoltre diritto di farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta.

Ogni associato può rappresentare al massimo tre associati mediante deleghe scritte.  
Agli associati onorari non spetta diritto di voto.

### **10.3 Delibere e verbale**

L'assemblea degli associati è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, se fissata in un giorno successivo alla prima convocazione.

L'assemblea ordinaria degli associati delibera con la maggioranza semplice degli associati presenti. Prevale, in caso di parità, il voto del Presidente. Le delibere prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea straordinaria degli associati delibera in merito alle modifiche del presente statuto ed è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti associati che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

Essa delibera, con la maggioranza dei presenti. Prevale, in caso di parità, il voto del Presidente. Le delibere prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può deliberare solo su argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea devono essere trascritte su apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti gli associati anche assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

E' devoluta al Presidente la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.

Non sono ammessi al voto gli associati che non risultano in regola col pagamento delle quote sociali.

Le votazioni hanno luogo a schede palesi salvo diversa decisione dell'Assemblea.

### **10.4 Presidenza**

L'assemblea nomina un Presidente dell'Assemblea tra gli associati presenti, in caso non sia presente né il Presidente né alcuno dei Vice Presidenti. Diversamente il Presidente dell'assemblea è il Presidente dell'Associazione od in Sua assenza uno dei Vice presidenti. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di redigere verbale di quanto discusso.

### **10.5 Ambito di competenza dell'assemblea degli associati**

I compiti dell'assemblea degli associati sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo;
- b) approvare il programma delle attività e il bilancio preventivo;
- c) eleggere gli organi dell'associazione;

- d) approvare la quota associativa annuale;
- e) trattare i ricorsi dei soci, previo parere del Collegio dei Probiviri;
- f) nominare il Collegio dei Probiviri;
- g) sciogliere l'associazione e stabilire le modalità di liquidazione come da art.26;
- h) deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- i) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza di altri organi sociali.

## **ART.11 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **11.1 Composizione**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 25 (venticinque) associati e sono eletti dall'Assemblea che ne stabilisce il numero.

I membri durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e possono essere rimossi prima della scadenza del mandato come specificato all'art. 22.

La carica di membro del Consiglio Direttivo, come le altre cariche sociali, è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'incarico svolto.

### **11.2 Elezione, ritiro e destituzione**

I membri del consiglio che intendono essere eletti o rieletti, devono presentare la propria candidatura per iscritto prima della data dell'assemblea. La lista dei candidati viene compilata e successivamente inoltrata alla presidenza e inviata assieme all'ordine del giorno agli associati aventi diritto di voto. Le elezioni si svolgono a voto segreto.

Nella prima seduta il consiglio direttivo elegge il presidente, i vice presidenti, il segretario, il vice segretario, il tesoriere, il vice tesoriere.

Nel caso vengano meno i presupposti che hanno portato alla nomina di un consigliere, questi decade dall'incarico con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo.

Se vengono a mancare, per dimissioni, decadenza, decesso o altra causa, uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, questi vengono sostituiti alla prima assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato le mancanze d'organico.

La nomina dei sostituti sarà ratificata dalla prima assemblea e gli stessi resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato del consiglio direttivo.

Le dimissioni vanno comunicate al consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo decade per il venir meno, a prescindere dalle cause, anche non contemporanee nell'arco del periodo di carica, della metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo, in questo caso, entro 30 (trenta) giorni l'assemblea, appositamente convocata, deve rinominare il consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è dichiarato decaduto prima della scadenza naturale del loro mandato dall'assemblea degli associati con la maggioranza dei due terzi dei voti.

### **11.3 Convocazione**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente tramite comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail certificata PEC). La convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, redatto dal Presidente, deve pervenire ai membri del consiglio sette giorni prima della data fissata per la riunione, in casi di particolare urgenza il termine è ridotto a tre giorni.

### **11.4 Delibere e verbale**

Le riunioni del consiglio sono valide se vi partecipano almeno la metà dei suoi membri.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice e vengono trascritte in un verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice dai partecipanti presenti. Prevale, in caso di parità, il voto del Presidente. Sono ammessi uditori senza diritto di voto a discrezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente e i consiglieri hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

### **11.5 Ambito di competenza del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo attua le delibere dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nell'ambito delle sue competenze sono compresi i seguenti compiti, elenco da intendersi indicativo e non esaustivo:

- a) elezione del presidente, tre vice presidenti, tesoriere, vice tesoriere, segretario e vice segretario;
- b) elaborazione dell'ambito di attività e del relativo programma;
- c) elaborazione dei rendiconti consuntivi e dei preventivi;
- d) elaborazione, approvazione e modifica del regolamento interno;
- e) assunzione e licenziamento del personale;
- f) ammissione ed esclusione degli associati;
- g) elaborazione dell'ordine del giorno per l'assemblea;
- h) amministrazione del patrimonio;
- i) proposta di ratifica delle quote associative;
- j) assegnazione di compiti e di mandati speciali a specifici membri;



- k) conferimento di procure alle liti ritenute necessarie ed opportune per agire in sede giudiziaria e/o arbitrale;
- l) incarico ai membri del Consiglio Direttivo od anche a terzi ad esso estranei per lo svolgimento di attività esterne;
- m) delibera della nomina di associati onorari;
- n) assistenza alle decisioni del Presidente;
- o) proposta di nomina dei comitati tecnico - scientifici;
- p) delibera di esecuzione di quanto demandato dal presente statuto e non previsto specificatamente come di competenza di altri organi;
- q) ratifica delle convenzioni/costituzioni stipulate dal Presidente con altre associazioni di categoria, imprese, istituzioni, enti pubblici e privati;
- r) delibera e ratifica di patrocini;
- s) nomina del comitato di presidenza.

Il Consiglio può demandare particolari problemi di sua competenza, alle decisioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a presentare, costituendo ed avvalendosi di comitati tecnico-scientifici specifici formati da associati, piani di azione annuale e programmi pluriennali da sottoporre all'Assemblea. Eventuali incarichi a persone, a società o istituti, saranno decisi dal Consiglio Direttivo e conferiti dal Presidente.

## **ART.12 – II PRESIDENTE**

Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo con voti a maggioranza.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e a tutti gli effetti di legge, rappresenta di fronte a terzi l'Associazione.

Ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.c. rappresenta l'Associazione in sede giudiziaria.

Rappresenta in sede contrattuale l'associazione stessa, potendo conferire procura esclusivamente per le proprie deleghe, quando ritenuto opportuno, ad altri membri; svolge tutti gli incarichi conferitigli dal Consiglio Direttivo.

## **ART.13 – I TRE VICE PRESIDENTI**

I 3 (tre) Vice Presidenti, eletti in seno al Consiglio Direttivo con voti a maggioranza semplice, a tutti gli effetti di legge, rappresentano il Presidente, su deleghe scritte rilasciate da quest'ultimo, oppure nei casi in cui lo stesso è impossibilitato a svolgere le proprie mansioni istituzionali.

I Vice Presidenti divengono di diritto i coordinatori dei tre comitati tecnico-scientifici.

I Vice Presidenti in nessun caso possono agire in modo difforme alle volontà o ai poteri conferitigli dal Presidente.

Ai Vice Presidenti è conferito il mandato alla supervisione della gestione amministrativa e finanziaria.

#### **ART.14 – COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente e dai 3 (tre) Vice Presidenti. Si riunisce su convocazione di uno dei membri, tramite comunicazione scritta, e fornisce ausilio al Presidente per l'espletamento delle mansioni di cui all'art. 12.

#### **ART.15 – DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale costituisce lo strumento operativo del Presidente, dipende direttamente dallo stesso ed è responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione sovrintendendo a tutte le funzioni della stessa.

Il Direttore Generale sovrintende inoltre alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione ed ha il compito di preparare e presentare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione economica per l'approvazione del Consiglio Direttivo e il successivo esame del Revisori Contabile.

Il Direttore Generale propone al Presidente l'articolazione della struttura organizzativa dell'Associazione e la nomina o la revoca dei dirigenti responsabili. Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale in base alla struttura organizzativa dell'Associazione ad esclusione dei dirigenti.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione.

Il Direttore Generale ha la facoltà, qualora ne ravvisasse la necessità, in relazione alla funzione svolta, di convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo.

#### **ART.16 – IL SEGRETARIO E IL VICE SEGRETARIO**

Il Segretario viene eletto in seno al Consiglio Direttivo con voti a maggioranza semplice. Il Segretario dirige l'ufficio operativo e assiste il Presidente nelle proprie attività. Egli esegue le decisioni degli organi dell'associazione e formalizza le decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Segretario si occupa delle seguenti mansioni:

- a) tenuta dei libri sociali;
- b) tenuta e dei libri verbali;

- c) tesseramento degli associati;
- d) delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede;
- e) collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione;
- f) vigila sulla condotta degli associati rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Ulteriore ambito di azione è fissato negli specifici eventuali regolamenti interni.

Il Vice Segretario viene eletto in seno al Consiglio Direttivo con voti a maggioranza semplice, a tutti gli effetti di legge, rappresenta il Segretario, su deleghe scritte rilasciate da quest'ultimo, oppure nei casi in cui lo stesso è impossibilitato a svolgere le proprie mansioni istituzionali.

#### **ART.17 – II TESORIERE E IL VICE TESORIERE**

Il Tesoriere viene eletto in seno al Consiglio Direttivo con voti a maggioranza semplice. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia del patrimonio e dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere registra i movimenti di cassa e ne relazionano al Presidente ed al Consiglio Direttivo. Può agire e svolgere in completa autonomia o coadiuvato dal Segretario. Opera sui conti correnti bancari previa delibera, a firma congiunta con il Presidente. Effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose dal punto di vista contabile il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Il Vice Tesoriere viene eletto in seno al Consiglio Direttivo con voti a maggioranza semplice, a tutti gli effetti di legge, rappresenta il Tesoriere, su deleghe scritte rilasciate da quest'ultimo, oppure nei casi in cui lo stesso è impossibilitato a svolgere le proprie mansioni istituzionali.

#### **ART.18 – II COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 (tre) membri (di cui uno con funzioni di Presidente), non necessariamente associati, eletti dall'Assemblea degli associati.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica e decade contemporaneamente al Consiglio Direttivo. Ad esso spetta di indagare e decidere, in appello, sui comportamenti degli associati che compromettano o screditino in qualsiasi modo il buon nome dell'associazione ovvero che tengano una condotta gravemente irregolare verso l'associazione e i suoi associati o verso terzi.

Il Collegio dei Probiviri deve riunirsi quando ne sia fatta richiesta scritta dall'associato a seguito di provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo. La richiesta dovrà contenere l'esposizione dettagliata dei fatti per i quali si sollecita l'intervento del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri, sentite le parti interessate (alle quali dovrà contestare i fatti e dovrà consentire proprie difese anche scritte) ed esperite le indagini ritenute necessarie, ne dovrà riferire al Direttivo presentando per iscritto le proprie conclusioni.

Spetta all'Assemblea degli Associati prendere atto delle conclusioni del Collegio dei Probiviri archiviando la richiesta, ovvero, assolvendo le parti coinvolte ovvero ancora infliggendo, a seconda

della gravità dei fatti, la sanzione del biasimo, la sospensione dall'attività dell'associazione (per un periodo non superiore a 12 mesi), ovvero la radiazione.

#### **ART.19 – COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI**

Il Consiglio Direttivo, su istanza di almeno un consigliere e con votazione a maggioranza semplice, può deliberare la costituzione di comitati tecnico-scientifici, che seguano singole tematiche d'interesse dell'Associazione e/o elaborazione e messa in opera di progetti approvati dallo stesso Consiglio Direttivo.

Potranno essere istituiti altri comitati tecnici.

#### **ART.20 – COMUNICAZIONI RIVOLTE ALL'ESTERNO**

Tutte le comunicazioni ufficiali rivolte all'esterno dell'Associazione sono tenute dalle cariche sociali con i titoli di rappresentanza citati da codesto statuto, altresì, devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o fatto salvo quanto espressamente previsto nei regolamenti.

Tutte le pubblicazioni divulgative riguardanti manifestazioni, eventi, incontri informativi e formativi o altre iniziative promosse dall'associazione e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo, possono essere divulgate via posta elettronica esclusivamente tramite indirizzi dell'associazione e con file allegati in formato non modificabile e/o con firma digitale.

#### **ART.21 – REVOCA DELLE CARICHE SOCIALI**

Le cariche possono essere rimosse e gli organi possono essere sciolti prima della scadenza del mandato per gravi e giustificati motivi, su istanza motivata da almeno 1/3 degli associati ordinari, e/o presentata da almeno 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo, inoltrata al Consiglio stesso, il quale, previa votazione, procederà alla convocazione straordinaria dell'assemblea degli associati con ordine del giorno "revoca cariche sociali". La carica sociale decade d'ufficio qualora lo stesso sia oggetto di procedimento giudiziario.

#### **ART.22 – PATRIMONIO – FINANZIAMENTO**

Il Presidente, assieme ai tre Vice Presidenti e il Direttore Generale, si assumono la responsabilità civile dell'Associazione di fronte ai terzi.

##### **22.1 Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione potrà essere costituito da:

- a) beni mobili ed immobili acquisiti a titolo oneroso o gratuito;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, privati o enti pubblici e privati;

d) ogni altra eventuale entrata o proventi.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Tutti i mezzi finanziari nonché eventuali avanzi di gestione dovranno essere impegnati per le finalità istituzionali.

### **23.2 Finanziamento:**

L'associazione finanzia le sue attività attraverso:

- a) quote associative e specifici corrispettivi versati per determinate attività sociali;
- b) quote di partecipazione ai corsi;
- c) libere offerte degli associati;
- d) rimborsi e finanziamenti da enti pubblici e privati;
- e) incassi e/o offerte raccolte durante le manifestazioni;
- f) donazioni di terzi e qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata.

Al Presidente, ai tre Vice Presidenti e al Direttore Generale è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Patrimonio e dei Finanziamenti su delibera del Consiglio Direttivo.

Il presidente potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e bancarie necessarie ed utili al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Con la cessazione della qualità di associato, lo stesso perde qualsiasi pretesa o diritto sul fondo comune dell'Associazione.

Quanto prodotto (letteratura, ricerche, brevetti, etc) in sede associativa o per conto dell'Associazione, è di proprietà dell'Associazione stessa e non può essere utilizzato da alcuno per i fini propri, salvo l'autorizzazione del Consiglio.

## **ART.23 – ESERCIZIO SOCIALE**

### **23.1 Esercizio sociale**

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; fatta eccezione per il primo esercizio che parte il giorno della costituzione dell'Associazione.

### **23.2 Rendiconto annuale**

Entro tre mesi successivi alla chiusura di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il relativo bilancio consuntivo; entro lo stesso termine dovrà essere predisposto il bilancio preventivo per l'anno in corso. Entrambi i bilanci dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro i 30 giorni successivi.

In casi particolari i termini potranno essere prorogati di 60 (sessanta) giorni.

## **ART.24 – MODIFICHE STATUTARIE**

Le modifiche statutarie vengono deliberate dall'Assemblea con le modalità di cui al punto 10.3.

Le modifiche possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da chiunque ne ravvisi l'esigenza per l'Associazione.

Le proposte di tali modifiche devono essere inviate agli associati in allegato alla convocazione almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione.

## **ART.25 – SCIoglimento**

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea degli associati, che in prima convocazione può deliberare sullo scioglimento se sono presenti almeno i quattro quinti degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea può deliberare con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i due terzi dei voti favorevoli degli associati presenti aventi diritto al voto ai sensi del presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Il residuo attivo derivante dalla liquidazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea, salvo diverse integrative disposizioni di legge al momento vigenti

## **ART.26 – PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI**

Oltre alla tenuta regolare dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Associati) deve essere assicurata la trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati a semplice richiesta di consultazione ed eventualmente pubblicati sul sito internet previo accesso in area registrata.

Il diritto di informazioni degli associati deve essere sempre garantito.

## **ART.27 – ETICA**

L'Associazione, nell'ambito e nella conduzione della sua attività assume, come principi ispiratori, il rispetto delle varie leggi e normative in vigore (italiane e straniere, nel caso dovessero essere applicate in relazione all'attività dell'ente), in un quadro di legalità, correttezza, trasparenza,

riservatezza e, in un'ottica di responsabilità sociale, di gestione economicamente sostenibile nel tempo, di rispetto della dignità della persona, di promozione e valorizzazione del lavoro e di tutela ambientale attraverso un corretto e responsabile utilizzo delle risorse. Ogni associato, nella domanda di adesione sottoscrive e condivide il presente articolo.

### **ART.28 – COPYRIGHT**

Il materiale dell'Associazione è tutelato dalla L.633/41, con successive integrazioni e/o modifiche sul diritto d'autore, e come tale ne è vietata la riproduzione, totale o parziale, e ogni utilizzazione, ivi inclusa la memorizzazione, la rielaborazione, la diffusione, la distribuzione, fatto salvo i casi in cui vi sia autorizzazione da parte dell'Associazione.

### **ART.29 – PRIVACY**

L'Associazione si uniforma alle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003, disciplinante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, integrazioni e regolamenti attuativi.

Il trattamento dei dati personali, comuni, identificativi e sensibili degli associati e di coloro che hanno regolari contatti con l'Associazione, è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dalla stessa, nei limiti delle disposizioni statuarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D. lgs. 196/2003.

### **ART.30 – RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

\*\*\*\*\*

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

1. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

2. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

3. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

4. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

5. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

6. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

7. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

8. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

9. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

10. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

11. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

12. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

13. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

14. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

15. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

16. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

17. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

18. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

19. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

20. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

21. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

22. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

23. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

24. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

25. Sig. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_